



Azione Pegaso 2015

# Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

**Corso di formazione per Rappresentanti  
dei Lavoratori per la Sicurezza**

# incontri

**Un ruolo da costruire**

Messa a norma – Sistema di gestione

Modello di prevenzione partecipata

**Brainstorming**

**RLS: chi è?**

**RLS: che cosa fa?**

Attribuzioni [Schema 1] [Schema 2]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**Consultare: che vuol dire?**

Consultazione vs contrattazione


Formazione-Informazione consultazione

**Ruolo negoziale o garante**



# Un ruolo da costruire?

non è un “sindacalista”  
non è un “tecnico” di parte  
rappresenta





## Un ruolo da costruire?

partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza

**si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione**

segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda

**propone soluzioni di bonifica**

controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza

**può ricorrere all'organo di vigilanza**

**È UN GARANTE**



# Sicurezza e salute dei lavoratori

Sicurezza e salute dei lavoratori


Sicurezza e salute dei lavoratori



Azione Pegaso 2015


Sicurezza e salute dei lavoratori

# Modello di prevenzione partecipata





# Modello gerarchico rigido



**PER LA  
GESTIONE  
DELLA  
SICUREZZA  
NON  
FUNZIONA**




# BRAINSTORMING









# **Ipotesi di possibili risultati del brainstorming**

**Un RLS è bravo quando**

- **è bene informato e tecnicamente preparato** C E
- **ha conoscenza delle norme di legge** C
- **conosce la realtà produttiva di riferimento** C E
- **è capace di individuare i rischi e le modalità di intervento** C E
- **conosce le problematiche relative alla prevenzione dei rischi** C E
- **è capace di porsi come interfaccia fra il DL ed i lavoratori** E CR
- **è capace di informare i lavoratori sui loro diritti** C E CR
- **ha esperienze e capacità relazionali** E CR
- **collabora con il DL e sviluppa la collaborazione con il S.P.P. e con i consulenti** C E CR
- **è veicolo di cambiamento “culturale”** C E CR
- **è capace di educare i lavoratori al rispetto delle condizioni di sicurezza** C E CR



Definizione

Non è una novità

Numero elezione durata mandato

Soggetto sistema prevenzione

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Chi è?





Art. 2,  
comma 1f  
D.Lgs. 81/08

## **RLS** DEFINIZIONE

### **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

**«persona, ovvero persone,  
eletta o designata  
per rappresentare i lavoratori  
per quanto concerne  
gli aspetti della salute  
e della sicurezza  
durante il lavoro»**



# RLS

## Non è una novità

Figura già delineata dall'art. 9 della Legge 300/1970

Era una facoltà

Coincideva con ruolo sindacale

Scarsamente utilizzata

## Fonti di regolamentazione

Art. 47 - IL RLS

Art. 50 - Attribuzioni del RLS

Intese collettive

- Interconfederale
- Nazionali di categoria
- Aziendali o territoriali

## Che cosa cambia con il D.Lgs. 81/08

Obbligatorietà della presenza del RLS

Obbligatorietà della formazione

Obbligatorietà dell'aggiornamento periodico

## Rinvio alla contrattazione

Numero, modalità di elezione o designazione, quantità di tempo e strumenti

Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, a qualsiasi livello





**RLS**

**NUMERO DEGLI R.L.S.  
ELEZIONE**

**DURATA DEL MANDATO**

- **1 R.L.S in aziende da 16 a 200 dipendenti**
- **Eletto in ambito RSU**
- **Durata del mandato: fino alla nomina delle nuove RSU**





## SOGGETTO NEL SISTEMA

**RLS** è uno dei **soggetti**  
nel sistema di prevenzione  
e protezione

(Non è un ruolo sanzionato)





Attribuzioni [\[Schema 1\]](#) [\[Schema 2\]](#)

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione


Iniziativa

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

*Cosa fa?*



**Direttiva  
391/89/CEE**



**D.Lgs.  
626/94**

**RLS**

Direttiva Comunitaria  
n. 391 del 12 Giugno 1989

**Tutela e salvaguardia  
della salute e della sicurezza  
dei lavoratori negli ambienti  
dove prestano la loro opera**

**Coinvolgimento dei lavoratori  
nell'analisi e nell'esecuzione  
di tutte le procedure necessarie  
a garantire una maggiore  
e sempre più attenta cura  
della salute e della sicurezza  
in ambito lavorativo (art. 11)**

**Decreto Legislativo 626/94**

**IL D.Lgs. 626/94 istituisce la figura del RLS insieme  
ad altre, in modo che tutte possano interagire  
e cooperare nell'ambito di un vero e proprio  
**SISTEMA AZIENDALE DI PREVENZIONE.****

**Le precise definizioni e attribuzioni del RLS  
nel Capo V del D.Lgs.vo 626/94 agli artt. 18-19-20  
evidenziano l'importanza e la necessità  
della consultazione - quindi del coinvolgimento  
e della partecipazione – dei lavoratori  
nell'individuazione, organizzazione, attuazione  
e mantenimento delle modalità di sicurezza  
da adottare nell'ambiente lavorativo.**





## **RLS** ATTRIBUZIONI

**Rappresentare** i lavoratori  
sugli aspetti della **salute**  
e della **sicurezza**  
durante il **lavoro**  
attraverso funzioni di

agibilità

informazione / comunicazione

consultazione / partecipazione

analisi / valutazione

proposizione / progettazione



**RLS**  
626

**ART.**  
**19**

## **RLS DOVERI**

- **rispettare il segreto industriale**
- **usare le informazioni di cui viene a conoscenza al fine di incrementare la sicurezza dei luoghi e delle condizioni di lavoro**



Attribuzioni [[Schema 1](#)] [[Schema 2](#)]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**D.Lgs. 81/08**

**Art. 50**

---

*attribuzioni*



**È consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione del rischio**

**Accede ai luoghi di lavoro**

**È consultato sulla designazione degli addetti ai servizi di prevenzione, antincendio, pronto soccorso, evacuazione**

**È consultato sulla formazione dei lavoratori**

**Riceve le informazioni dei servizi di vigilanza**

**Riceve le informazioni e la documentazione aziendale (valutazione rischi, misure, sostanze e preparati, macchine, infortuni, malattie professionali)**



**Promuove  
l'elaborazione,  
l'individuazione  
e l'attuazione  
delle misure  
di prevenzione  
idonee a tutelare  
la salute  
dei lavoratori**

**Partecipa  
alla riunione  
periodica**

**Riceve una formazione  
adeguata**

**Formula osservazioni  
in occasione delle ispezioni  
della autorità competente**

**Fa proposte  
in merito alla attività  
di prevenzione**

**Avverte  
il responsabile  
della azienda  
dei rischi  
individuati  
nel corso  
della sua attività**

**Può far ricorso  
alle autorità  
competenti**



## ATTRIBUZIONI

### 1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

---

- a) **accede** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  - b) **è consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
  - c) **è consultato** sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  - d) **è consultato** in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- 





## ATTRIBUZIONI

### 1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

---

- e. **riceve le informazioni** provenienti dai servizi di vigilanza;
  - f. **riceve le informazioni e la documentazione** aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  - g. **riceve una formazione** adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
  - h. **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione** delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- 



## ATTRIBUZIONI

### 1. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA:

---

- i. **formula osservazioni** in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  - l. **partecipa alla riunione periodica** di cui all'art. 11;
  - m. **fa proposte** in merito all'attività di prevenzione;
  - n. **avverte** il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  - o. **può fare ricorso alle autorità** competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- 



2. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA deve disporre del **tempo necessario** allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei **mezzi necessari** per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA **non può subire pregiudizio alcuno** a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA **ha accesso**, per l'espletamento della sua funzione, **al documento** di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché **al registro degli infortuni** sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).



Attribuzioni [\[Schema 1\]](#) [\[Schema 2\]](#)

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**AVERE DISPONIBILITÀ DI**

---

*informazioni*



## INFORMAZIONI

- le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

**(Art. 50, comma 1, lettera e)**

---

(1) Schede di sicurezza, ecc.



## INFORMAZIONI

- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza  
(Art. 50, comma 1, lettera f)
- il verbale della *Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*, redatto a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione  
(Art. 35, comma 5)



## INFORMAZIONI

- **(dal medico competente),** in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e indicazioni sul significato di detti risultati **(Art. 35, comma 2)**
- **(dal medico competente),** i risultati del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio **(Art. 41, comma 8)**



# INFORMAZIONE ai LAVORATORI (art. 36)

Ciascun lavoratore riceve, in orario di lavoro, un'adeguata informazione su:

- **Rischi nell' impresa in generale**
- **Le misure tecniche ed organizzative adottate per prevenire i rischi**
- **Rischi derivanti dalla mansione specifica**
- **Leggi inerenti la sicurezza sul lavoro e disposizione aziendali**
- **Pericoli legati all' utilizzo di sostanze pericolose**
- **Procedure di evacuazione in caso d' incendio**
- **Procedure di primo soccorso**
- **Nominativo del R.p.S. aziendale e del Medico Competente**
- **Nominativi dei colleghi addetti al gruppo antincendio e primo soccorso**





Attribuzioni [[Schema 1](#)] [[Schema 2](#)]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**AVERE DISPONIBILITÀ DI**

*formazione*



# formazione

## FORMAZIONE

- **diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi**

**(Art. 37, comma 10)**





**FORMAZIONE**

## **L'azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS**

- **moduli formativi della durata almeno di 32 ore**
- **da svolgere durante l'orario di lavoro**
- **oneri a totale carico del Datore di lavoro**



# formazione

## FORMAZIONE

- La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

(Art. 37, comma 12)



# FORMAZIONE ai LAVORATORI (art. 37)

**Ogni lavoratore riceve, in orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro.**

**La formazione deve avvenire:**

- **all'assunzione**
- **ad ogni trasferimento o cambiamento di mansioni**
- **al momento dell'introduzione di nuove tecnologie, nuovi macchinari, nuove sostanze o preparati pericolosi.**



Attribuzioni [[Schema 1](#)] [[Schema 2](#)]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**AVERE DISPONIBILITÀ DI**

---

*altre risorse*



# risorse tutele

## RISORSE E TUTELE

- disporre del tempo e dei mezzi necessari - senza perdita di retribuzione - per svolgere l'incarico ed esercitare le funzioni e le facoltà riconosciutegli (Art. 50, comma 2)
- non subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali (Art. 50, comma 2)



Attribuzioni [Schema 1] [Schema 2]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**ESSERE**

---

*consultato*





# consultato

## ESSERE CONSULTATO

- A** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;  
(Art. 50, comma 1, lettera b)
  
- B** sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori  
(Art. 50, comma 1, lettera c)



# CONSULTATO

## ESSERE CONSULTATO

- C** sull'organizzazione della **formazione dei lavoratori incaricati** dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza  
(Art. 50, comma 1, lettera d)
  
- D** nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (indetta almeno una volta all'anno nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti)  
(Art. 35)



# consultato

## ESSERE CONSULTATO

- C** nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori  
**(Art. 35)**



riunione periodica  
di prevenzione  
e protezione dai rischi



# consultato

## ESSERE CONSULTATO


- E** Per la designazione del RSPP
- F** In occasione di visite ispettive o indagini ambientali

---

Ogni atto di consultazione deve risultare a verbale

Gli RLS devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali considerazioni sulle materie oggetto della consultazione






# CONSULTARE

## CHE COSA VUOL DIRE?

1 2 3 4 5 di 5




Azione Pegaso 2015



## CONSULTAZIONE

Obbligatoria richiesta  
di un **parere**  
che tuttavia **non è vincolante**



## PER LA CONSULTAZIONE:

Due **condizioni** generali





Ruolo  
negoziale  
o garante

1

# DISTINZIONE


la consultazione è una procedura finalizzata a conseguire una decisione con il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti, in cui le parti puntano essenzialmente ad un medesimo obiettivo

consultAZIONE

contrattAZIONE

mediante  
la contrattazione  
si arriva alla composizione  
dei conflitti attraverso il raggiungimento  
di un compromesso fra interessi divergenti






## **CONSULTAZIONE** **CONTRATTAZIONE**

Il riconoscimento di questa distinzione permette di evitare una confusione ed una commistione tra i diversi aspetti legati all'esercizio della rappresentanza per salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alla mera attività sindacale di carattere generale finalizzata alla risoluzione dei conflitti sociali







**TEMPO CONGRUO PER ESPRIMERE IL PARERE**



# RLS - Ruolo

## deve

- ❑ conoscere i nuovi principi della prevenzione previsti e stabiliti dal Decreto Legislativo 626/94 e dalle successive modifiche;
- ❑ conoscere e saper definire le condizioni di rischio esistenti nel luogo di lavoro sulla base di dati e di indicazioni fornite dai lavoratori;
- ❑ saper adottare correttamente le misure di prevenzione e di sicurezza al fine di prevenire i rischi di infortunio e di malattia professionale;
- ❑ sapere controllare il funzionamento del sistema di sicurezza che sulla base di quanto dettato dal D.Lgs.vo 626/94 deve essere costituito in Azienda;
- ❑ saper leggere e valutare criticamente il documento di Valutazione dei Rischi e il Piano di Sicurezza definiti dal datore di lavoro;
- ❑ conoscere gli obblighi del datore di lavoro;
- ❑ conoscere gli obblighi dei lavoratori;
- ❑ conoscere gli obblighi del medico competente e lo svolgersi della sorveglianza sanitaria;
- ❑ sensibilizzare i lavoratori e qualificare l'operato dei soggetti stabiliti dalla legge per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nel luogo di lavoro, attraverso iniziative finalizzate al miglioramento dell'azione preventiva;
- ❑ provvedere all'elaborazione e alla divulgazione delle statistiche relative agli infortuni, alle malattie professionali e agli incidenti avvenuti.



# RLS - Ruolo

## Pertanto deve conoscere:

- ❑ la normativa;
- ❑ i rischi (essere in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la tutela e la salvaguardia del lavoratore);
- ❑ i problemi di igiene ambientale in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al microclima interno;
- ❑ i problemi di impatto ambientale determinati dal ciclo e dall'attività produttiva;

**le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori.**

## RLS – Condizioni operative

- deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli;
- non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento della valutazione del rischio di cui all'art.4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art.4, comma 5, lettera o).
- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.19 comma 1 del D.Lgs.vo 626/94 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale



# La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza

Tra gli **istituti di gestione** che il D.Lgs. 81/08 pone nel nuovo sistema di prevenzione compare la **consultazione** dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza.

L'oggetto della consultazione si può ricapitolare in due tipologie:

- a) La prima consultazione riguarda **la designazione o le nomine** che il datore deve effettuare al fine di realizzare gli adempimenti organizzativi richiesti.
- b) La seconda riguarda **gli aspetti gestionali della prevenzione** e cioè: l'attività di valutazione dei rischi, la programmazione delle misure preventive e la programmazione della formazione dei lavoratori addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione.



## La CONSULTAZIONE dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza

La consultazione deve essere intesa come **un atto formale** in cui il compito dei consultati (lavoratori e rappresentanti della sicurezza) è quello di portare elementi utili al fine di una migliore attività di prevenzione e protezione.

Con la consultazione non si limita in alcun modo **la responsabilità e la titolarità dell'Imprenditore a prendere le decisioni** che ritiene più opportune e sulle quali non è necessario il consenso dei consultati (come ad esempio la nomina dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione).



Attribuzioni [[Schema 1](#)] [[Schema 2](#)]

Informazioni

Formazione

Risorse e Tutele

Consultazione

Iniziativa

**FARE DI PROPRIA**

*iniziativa*



# iniziativa

## INIZIATIVA

- **accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni**  
(Art. 50, comma 1, lett. a)
- **verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute**  
(Art. 50, comma 1, lettera b)
- **accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali**  
(Art. 50 comma 1, lett. e)



# iniziativa

## INIZIATIVA

- **promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori (Art. 50, comma 1, lettera h)
- **formulare** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (Art. 50, comma 1, lettera i)
- **fare proposte** in merito all'attività di prevenzione (Art. 50, comma 1, lettera m)
- **avvertire** il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività (Art. 50, comma 1, lettera n)





# iniziativa

## INIZIATIVA

- **fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro**  
**(Art. 50, comma 1, lettera o)**



**DATORE DI LAVORO**

**Obblighi  
Sistema sanzionatorio**

**LEGGE**

**( ETICA )**



**RAPPRESENTANTE  
DEI LAVORATORI  
PER LA SICUREZZA**

**Garante  
Partecipazione  
Figura non sanzionata**

**ETICA**

**( LEGGE )**



# **ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO**


**Segnalazione preventiva**

**Assenso preventivo  
non necessario**

**Rispetto delle esigenze produttive**

**Facoltà dell'azienda  
di presenziare alla visita  
(non di intralcio)**





# ACCESSO AI DOCUMENTI AZIENDALI

**Diritto di accedere a**

**Documento di valutazione  
dei rischi**

**Registro degli infortuni**

**Ogni documento o informazione  
in materia di sicurezza**

**Comunicazioni dello SPISAL**





# Appendici e Materiali

**Ruolo del RLS – Prima applicazione**  
**Ruolo del RLS – A regime [1] [2]**  
**Ruolo del RLS in caso di infortunio**

**Ruolo negoziale o garante**

**Prefazione Guariniello 1**

**Prefazione Guariniello 2**

**Statuto lavoratori vs D.Lgs.626**

**Rappresentare / garante**

**RLS abbandonati a se stessi?**

**Ricevere copia del DVR**

**Risposta Regione Lombardia**



# **RUOLO DEL RLS – PRIMA APPLICAZIONE**

**Designazione del RSPP**

**Costituzione dei servizi emergenze**

**Formazione – informazione degli addetti  
e dei lavoratori-lavoratrici**

**Designazione medico competente**

**Valutazione rischi**

**Formazione**



## **RUOLO DEL RLS – A REGIME**

**Studiare la valutazione rischi**

**Controllare l'attuazione delle misure**

**Seguire le ispezioni e le indagini**

**Costruire proposte di soluzione**

**Sensibilizzare e coinvolgere i lavoratori**

**“Sfruttare” la riunione annuale**



# **RUOLO DEL RLS – A REGIME**

**Anticipare i problemi**

**Soluzioni attraverso gli investimenti**

**Manutenzione regolare (ordinaria e straordinaria)**

**Attenzione alla normalità scorretta**

**Attenzione ai cambiamenti**

**di prodotti**

**di sostanze impiegate**

**di macchine, impianti e ambienti**

**del personale**





## **Ruolo del RLS in caso di infortunio**

**Sopralluogo sul posto, immediato,  
soprattutto in caso di infortunio grave**

**Verificare le cause, l'osservanza delle norme  
e di ulteriori misure preventive**

**Controllare la registrazione  
nel registro degli infortuni**

**Indirizzare il lavoratore al Patronato  
per una corretta gestione della pratica INAIL  
ed eventuale richiesta di risarcimento  
per danno biologico**





# RUOLO NEGOZIALE

**o GARANTE  
della sicurezza  
e della salute  
durante il lavoro?**



Consultazione  
Contrattazione

---

[Prefazione Guariniello 1](#)  
[Prefazione Guariniello 2](#)  
[Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626](#)  
[Rappresentare / garante](#)  
[RLS abbandonati a se stessi?](#)



Azione Pegaso 2015



### **Raffaele Guariniello**

Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).

Sulla carta, le leggi del nostro Paese garantiscono elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Solo che nei fatti queste leggi continuano ad essere largamente disapplicate. Essenziale, in un simile contesto, è l'attività di controllo affidata agli organi istituzionali di vigilanza.

Ma anche per la crisi di organici e di professionalità che non di rado indebolisce tali organi, più determinante è il "fai da te", e, cioè, l'attività di controllo spettante agli stessi lavoratori e ai loro rappresentanti sindacali.

Resta fermo che, in base all'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori, «i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

Ma preziosa può essere l'opera dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/1994 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

1 di 2

---

[Prefazione Guariniello 1](#)

[Prefazione Guariniello 2](#)

[Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626](#)

[Rappresentare / garante](#)

[RLS abbandonati a se stessi?](#)





### **Raffaele Guariniello**

Il Sostituto Procuratore del Tribunale di Torino dott. Raffaele Guariniello ha scritto la prefazione di uno studio condotto dai RLS ospedalieri e universitari del Piemonte sugli infortuni e sulla disapplicazione del 626 (lo studio è stato presentato su Diario-Prevenzione).

Illuminante, e coerente con attribuzioni tanto impegnative, è la definizione del RLS - dettata dall'art. 2, comma 1, lettera f ), del Decreto Legislativo n. 626/1994 - come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Se ne desume che la funzione del RLS è quella di rappresentare i lavoratori esclusivamente per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro. Con la conseguenza che, a differenza degli altri rappresentanti sindacali, il RLS non svolge un ruolo negoziale, bensì un ruolo di mero garante della sicurezza e della salute durante il lavoro.

A questo punto, ci chiediamo: siamo sicuri che i RLS non siano abbandonati a se stessi? I RLS possiedono l'autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni?

Le pagine che seguono si propongono di dare una risposta.

Raffaele Guariniello

---

**Prefazione Guariniello 1**

**Prefazione Guariniello 2**

**Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626**

**Rappresentare / garante**

**RLS abbandonati a se stessi?**

2di2



Azione Pegaso 2015

Statuto  
dei Lavoratori  
(art. 9)

«i lavoratori, **mediante loro rappresentanze**, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

D.Lgs. 81  
(art. 50)

L'art. 50 del Decreto Legislativo n. 81/08 chiama i RLS a svolgere penetranti compiti di controllo, e li legittima a fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

---

[Prefazione Guariniello 1](#)

[Prefazione Guariniello 2](#)

[Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626](#)

[Rappresentare / garante](#)

[RLS abbandonati a se stessi?](#)



«persona eletta o designata per **rappresentare** i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro»

(definizione del RLS - dettata dall'art. 2, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 626/1994)

- la funzione del RLS è quella di **rappresentare** i lavoratori **esclusivamente** per quanto concerne la sicurezza e la salute durante il lavoro
- a differenza degli altri rappresentanti sindacali, **il RLS non svolge un ruolo negoziale**, bensì un ruolo di mero **garante** della sicurezza e della salute durante il lavoro

---

[Prefazione Guariniello 1](#)

[Prefazione Guariniello 2](#)

[Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626](#)

[Rappresentare / garante](#)

[RLS abbandonati a se stessi?](#)





**RLS: abbandonati a se stessi?**

**RLS: possiedono l'autonomia e la professionalità necessarie per essere davvero in grado di adempiere alle proprie attribuzioni?**

---

[Prefazione Guariniello 1](#)

[Prefazione Guariniello 2](#)

[Statuto Lavoratori vs D.Lgs.626](#)

[Rappresentare / garante](#)

[RLS abbandonati a se stessi?](#)





LA RISPOSTA  
DELLA REGIONE  
LOMBARDIA

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La CGIL di Brescia aveva posto alla Commissione Provinciale ex art. 27/626 un quesito circa il diritto del RLS di ricevere la copia del documento per il miglioramento della salute (DMS) conosciuto più riduttivamente come documento di valutazione dei rischi.

La Commissione ha "girato" il quesito alla Regione Lombardia.





Si ritiene pertanto corretto che, in via ordinaria, il datore di lavoro consegni copia del documento di valutazione dei rischi al RLS, il quale, fatta salva la segretezza delle informazioni relative al processo produttivo, potrà ricorrere, per formulare appropriati giudizi su problematiche complesse, anche a pareri espressi da specialisti competenti di sua fiducia.

Serve ricordare al riguardo che anche agli SPSAL, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 626/94, compete un ruolo di informazione ed assistenza verso tutte le figure aziendali introdotte dal Titolo I del citato D.Lgs e che tali attività assistenziali potranno essere realizzate anche a favore degli RLS ai fini di promuovere la loro capacità operativa di lettura e gestione del documento di valutazione dei rischi.

- Diritto del RLS di essere assistito da un proprio tecnico di fiducia, quando lui lo ritenga necessario, per formulare appropriati giudizi su problematiche complesse
- Realizzazione di attività assistenziali da parte degli SPISAL anche a favore degli RLS ai fini di promuovere la loro capacità operativa di lettura e gestione del documento di valutazione dei rischi



